



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA
Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Paolo Borsellino”
ad indirizzo musicale

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 0985/5462- C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R

www.icsantamariadelcedro.edu.it | e-mail: csic83700r@istruzione.it | pec: csic83700r@pec.istruzione.it

Linktree: <https://linktr.ee/lcpaoloborsellino>

Ai Docenti
Alla D.S.G.A., e per suo tramite, al Personale ATA
Ai collaboratori DS
Ai referenti di ordine
Ai Responsabili di plesso
Agli Atti
Al Sito web e RE Axios

Oggetto: vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si portano all'attenzione del personale docente e ATA alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invita pertanto il personale tutto ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei coordinatori di plesso.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a persona formalmente delegata. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo di chi è addetto alla vigilanza nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n. 312 del 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si raccomanda quindi ai docenti la massima puntualità. In caso di ritardo o di assenza essi devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione all'Istituto, per il tramite degli Uffici di Segreteria, e al coordinatore di plesso. Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata tutti i docenti in servizio alla prima ora (docenti di sostegno, specialisti L2, IRC, docenti in contemporanea prestazione per attività di potenziamento, etc.), presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza ed ai coordinatori di plesso che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo per l'assegnazione ad altri docenti.

Gli alunni della scuola dell'infanzia all'entrata e all'uscita devono essere accompagnati e prelevati dai genitori, o da persona formalmente delegata, accedendo all'area indicata per ciascun plesso scolastico/accesso. All'ingresso, i genitori potranno affidare il proprio figlio al collaboratore scolastico in servizio sul settore che provvederà ad accompagnarlo in sezione. Allo stesso modo, all'uscita, i minori saranno riconsegnati ai genitori per il tramite del collaboratore scolastico.

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado devono essere accompagnati dai genitori fino all'area dedicata per ciascun plesso/accesso. All'uscita, i genitori, o altra persona formalmente delegata, provvederanno al prelievo del proprio figlio accedendo all'area dedicata.

I docenti, pertanto, nel rispetto dell'ordine di uscita delle classi, provvederanno a riconsegnare i minori ai genitori, o a persona formalmente delegata, esigendo che si approssimino alla sua persona, onde accertarsi che il minore sia correttamente affidato alla famiglia.

I collaboratori scolastici in servizio all'ingresso e all'uscita sui varchi di accesso a scuola sono tenuti ad esigere che i genitori lascino nel più breve tempo possibile le pertinenze dell'edificio scolastico e sono chiamati, pertanto, ad invitare senza indugio chiunque si trovi all'interno degli spazi di pertinenza della scuola ad allontanarsi non appena hanno esaurito il proprio compito.

Delega al ritiro/Uscita autonoma

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli conferiscono preventivamente delega scritta solo a persone (massimo tre) che abbiano compiuto 18 anni d'età. Il personale degli uffici di segreteria — area didattica — è tenuto a dare tempestivamente comunicazione ai docenti di classe delle deleghe pervenute.

I genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, esclusivamente a partire dalla classe seconda, possono richiedere l'uscita autonoma dell'alunno, utilizzando il modulo apposito. Il dirigente scolastico, nel confronto con il Consiglio di classe, valuterà, caso per caso, le richieste pervenute e provvederà ad accoglierle.

ove siano garantite le condizioni di sicurezza per il minore, ferma restando la responsabilità esclusiva della famiglia che ha presentato l'istanza.

Ritardi degli alunni in ingresso

Gli orari di ingresso a scuola sono fissati per ciascun grado scolastico (scuola dell'infanzia: ore 8.30-9.00; scuola primaria e sec. primo grado: ore 8.00) e ad essi le famiglie sono tenute ad attenersi al fine di assicurare regolarità e puntualità nella frequenza scolastica che, oltre ad essere un diritto per ciascun bambino, rappresentano un valore per la comunità scolastica.

Per la scuola dell'infanzia, il ritardo all'ingresso rappresenta un'eccezione, dal momento che la fase di accoglienza dei bambini è fissata in orario avanzato e in un range piuttosto ampio. Pertanto, non saranno autorizzati ingressi a scuola in orario diverso da quello fissato, se non in casi eccezionali che saranno valutati, caso per caso, dai docenti di sezione.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l'ingresso a scuola deve avvenire celermente, in modo da consentire l'inizio tempestivo delle lezioni. Sarà cura dei docenti registrare eventuali ritardi che dovessero avvenire entro i primi 15 minuti dall'orario di ingresso, per i quali non è richiesta giustificazione del genitore, e successivamente ai primi 15 minuti, per i quali invece i genitori sono tenuti ad accompagnare il proprio figlio fino all'ingresso dove chiederanno di giustificarlo mediante apposita modulistica. Il docente coordinatore di classe per la scuola primaria e secondaria di I grado dovrà ammonire tempestivamente la famiglia del minore per gli ingressi tardivi e segnalare tale condotta al dirigente scolastico/collaboratori del DS/coordinatori di plesso che provvederanno a convocare i genitori a colloquio per i necessari chiarimenti.

Ritardi nel prelievo degli alunni in uscita

Gli orari di uscita degli alunni sono preventivamente comunicati alle famiglie e ad essi le stesse sono tenute ad attenersi.

Nel caso di occasionale tardivo ritiro di un alunno all'uscita il docente/i docenti in servizio sulla classe dell'ultima ora provvederanno a contattare i genitori per assicurarsi dell'arrivo degli stessi. Potranno contattare la famiglia del minore accedendo agli uffici di segreteria ove presenti o al posto telefonico, a disposizione in ciascun plesso.

I docenti attenderanno l'arrivo del genitore e lo ammoniranno rispetto alla condotta assunta, ricordando gli orari di uscita e la procedura che l'Istituto porrà in essere al ripetersi del medesimo episodio. Nel caso in cui per un medesimo alunno si registrassero frequenti e ripetuti episodi di ritiro tardivo il docente/i docenti in servizio sulla classe dell'ultima ora provvederanno a informare i coordinatori di plesso che procederanno a contattare la Polizia locale e a richiederne l'intervento. Nell'attesa dell'intervento, i docenti vigileranno sul minore. Di tale condotta dovrà essere informato il dirigente scolastico che provvederà alla denuncia formale ai servizi sociali e alle autorità competenti.

Il ritardo nel prelievo dell'alunno andrà segnalato in un apposito registro a disposizione in ciascun plesso e controfirmato dal genitore del minore al momento del ritiro con indicazione dell'orario.

I docenti che hanno prestato vigilanza oltre il proprio orario di servizio provvederanno a darne notizia al coordinatore di plesso che registrerà la durata della prestazione straordinaria.

Vigilanza durante i momenti di assenza momentanea del titolare nella classe (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati l'Ufficio di segreteria e i collaboratori del DS/coordinatori di plesso che provvederanno all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o collaboratore scolastico. In nessun caso il docente in servizio sulla classe potrà abbandonare il proprio servizio e interrompere la vigilanza sui minori affidatigli senza aver ottemperato alla comunicazione collaboratori del DS/coordinatori di

plesso ed essersi accertato che gli sia subentrato altro docente o collaboratore scolastico nella vigilanza stessa. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il collaboratore scolastico cui è affidato il gruppo classe, esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

Vigilanza nella frazione temporale interessata al cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile, ma sempre escludendo di interrompere la vigilanza sulla classe. Qualora il docente uscente fosse atteso in altra classe e non si trovasse in contemporanea prestazione, né fosse puntualmente avvicinato dal docente subentrante, si rivolgerà al collaboratore scolastico che vigilerà sul gruppo classe fino all'arrivo del docente atteso, sospendendo ogni altra attività. Prima di lasciare la classe, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora (o al turno pomeridiano) o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al cambio dell'ora, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Sarà cura dei collaboratori del DS/coordinatori di plesso tenere informato il dirigente scolastico nel caso in cui si registrassero frequenti e ripetuti episodi di ingresso/subentro tardivo che gravano sull'organizzazione.

Si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado devono essere richiesti ai collaboratori del DS/coordinatori di plesso, che, valutati i motivi, provvederanno ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

Uscita degli alunni dalla classe

Per la scuola dell'infanzia e primaria, di norma, gli alunni sono accompagnati presso gli accessi ai servizi igienici, secondo turni stabiliti dai responsabili di plesso presso ciascun punto di erogazione in collaborazione con i referenti di settore, ove presenti, una volta al giorno per le classi operanti a tempo corto, almeno due volte al giorno per le classi operanti a tempo pieno.

I docenti concedono altresì agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità e sempre uno alla volta, mai alla prima e all'ultima ora (salvo casi di reale necessità), accertandosi della presenza al piano dei collaboratori scolastici e controllandone il rientro.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).

Vigilanza alunni in condizione di disabilità

Si ricorda che l'intensità e il grado della vigilanza vanno rapportati alla specificità del soggetto con il quale si ha a che fare con riferimento specifico all'età, alla maturità, ad eventuali condizioni personali. L'attenzione verso soggetti con limitate capacità di intendere e di volere (es. alunni in condizione di disabilità di natura psichica) deve essere alta e continuativa, da parte di tutti i docenti, di sostegno e curricolari, anche con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Un'attenzione assoluta va rivolta agli alunni disabili: l'art. 2047 del codice civile dispone: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, i cambi d'ora, l'entrata a scuola e l'uscita, l'utilizzo dei laboratori e delle palestre.

Tutti i docenti delle classi in cui sono inseriti alunni in condizione di disabilità devono essere al corrente delle modalità di uscita degli stessi così come concordate tra la scuola e la famiglia ed attenersi scrupolosamente alle procedure concordate.

Vigilanza durante trasferimenti alunni, uso dei laboratori, della palestra e di spazi esterni di pertinenza

Durante lo spostamento verso laboratori, spazi didattici e di pertinenza dell'edificio, i docenti sono tenuti alla vigilanza sul gruppo classe e a regolarne il flusso senza arrecare disturbo alle aree attraversate. L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio e di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. Nel caso di utilizzo degli spazi esterni, i docenti devono accertarsi che le condizioni logistiche siano tali da permettere lo svolgimento di eventuali attività in sicurezza. Nello svolgimento dell'attività motoria, andranno evitati esercizi atipici, in quanto esulanti dalla programmazione didattica.

Vigilanza durante mensa, ricreazione, gioco

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL2006-2009; D.lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4 e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). La fase del dopo mensa può essere trascorsa nei cortili, nei giardini o spazi esterni qualora le condizioni logistiche e meteorologiche lo consentano in sicurezza. Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.

Vigilanza in caso di uscita anticipata

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi motivi e su formale richiesta della famiglia. In tal caso i genitori, o altra persona da essi autorizzata, devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati dal docente al collaboratore scolastico in servizio sul piano che provvede ad accompagnarlo verso l'uscita, consegnandolo solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento. Non sono ammesse uscite anticipate nell'ultima ora di lezione, salvo casi di necessità e urgenza.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti);
- le soste intermedie (controllo dei presenti);
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie);
- la navigazione, percorsi su sentieri, percorsi nel traffico urbano;
- la visita a monumenti, musei, mostre, ecc.

Nel caso di viaggio d'istruzione, si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti.

accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, in coordinamento con il dirigente scolastico, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29 novembre 2007 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, **per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia GRANATO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993)



Firmato da:
Patrizia Granato
17/09/2026 14:12:22